



Fondazione E. Mach

Accordo aziendale per la disciplina del riconoscimento come tempo lavoro del tempo viaggio espletato durante le missioni, applicando la deroga prevista dall'art. 17, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i..

L'anno 2010 il giorno 21 GIU. 2010, presso la Fondazione E. Mach in San Michele all'Adige (Trento),

tra

la **Fondazione Edmund Mach** di San Michele all'Adige, in persona del suo Presidente prof. Francesco Salamini:

Francesco Salamini

e

la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

CGIL rappresentata da Claudia Loro

Claudia Loro MARCUCCI STEFANO

CISL rappresentata da Roberto Tavagnutti

Roberto Tavagnutti

UIL rappresentata da Silvia Bertola

Silvia Bertola

RSA CGIL rappresentata da

Luca Bertola Lucia Barbieri

RSA CISL rappresentata da

Roberto Tavagnutti

RSA UIL rappresentata da

Roberto Tavagnutti

premesse che:

- il Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005 n. 14 sottoscritto in data 28 settembre 2007, come modificato, integrato ed aggiornato economicamente dai due Accordi collettivi di data 31 marzo 2009, si applica al personale quadro, tecnico, amministrativo, ricercatore e tecnologo-sperimentatore della Fondazione Edmund Mach (da qui innanzi "Fondazione");
- l'articolo 31, comma 3, del Contratto collettivo di cui al precedente alinea disciplina i casi di trasferte e viaggi effettuati dai dipendenti per motivi di lavoro ed autorizzati dalle Fondazioni, prevedendo in particolare di rimborsare agli stessi le spese effettivamente sostenute, entro i limiti massimali stabiliti preventivamente dalle Fondazioni stesse;

- tale articolo nulla dispone in merito al riconoscimento come ore lavoro del tempo viaggio impiegato per recarsi e ritornare dal luogo di missione;
- l'art. 1 del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. definisce "orario di lavoro" qualsiasi periodo di tempo in cui il lavoratore si trovi:
 1. "al lavoro";
 2. "a disposizione del datore di lavoro" e, congiuntamente, "nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni";
- la Cassazione con sentenza n. 5701 di data 22 marzo 2004 ha fissato i seguenti principi in merito a detto tempo viaggio:

"Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario), allorché sia funzionale rispetto alla prestazione. In particolare, sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa.

D'altra parte, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta, non può considerarsi come impiegato nell'esplorazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e pertanto, salvo diverse previsioni contrattuali, non si somma quindi al normale orario di lavoro; del resto l'indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti su indicati.";
- gli articoli 7 e 9 del sopraccitato D.Lgs. n. 66/2003 disciplinano il diritto/dovere del lavoratore di fruire rispettivamente:
 - undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, da calcolarsi dall'ora di inizio della prestazione lavorativa, fatte salve specifiche attività (riposo giornaliero - art. 7);
 - ogni sette giorni un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui al sopraccitato art. 7. Tale periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (riposo settimanale - art. 8);
- i commi 1 e 4 dell'art. 17 del precitato D.Lgs. n. 66/2003 prevedono la possibilità, per i datori di lavoro del settore privato, di derogare, tra il resto, alle disposizioni sul "riposo giornaliero" di cui al sopraccitato art. 7, con contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più significative sul piano nazionale, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, a condizione che al lavoratore siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata,

ciò premesso, tenuto conto della disciplina contrattuale vigente per il corrispondente personale ricercatore/tecnologo e del comparto autonomie locali provinciale a disposizione della Fondazione ai sensi degli articoli 29, comma 10, e 30, comma 3, della legge provinciale n. 14/2005 e s.m.i., si ritiene di riconoscere al personale di cui al Contratto collettivo sopra richiamato, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente accordo, il tempo viaggio come tempo lavorato in relazione all'onerosità e al disagio psicofisico che tali spostamenti possono comportare al dipendente:

le parti convengono e siglano il seguente:

Accordo aziendale per la disciplina del riconoscimento come tempo lavoro del tempo viaggio espletato durante le missioni, applicando la deroga prevista dall'art. 17, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.

Articolo 1

1. Il tempo utilizzato per il viaggio nell'espletamento della missione è considerato a tutti gli effetti tempo lavorato se ricompreso nella fascia oraria che va dalle 7:00 alle 20:00.



2. Fanno eccezione le missioni che iniziano e terminano nella medesima giornata o terminano entro le prime ore della giornata successiva, senza pernottamento, per le quali, in considerazione del particolare aggravio, il tempo utilizzato per il viaggio è considerato tempo lavorato, interamente fino massimo alle ore 24:00 del giorno di partenza, applicando la deroga prevista dall'art. 17, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i., ed al lavoratore viene altresì riconosciuto un esonero obbligatorio per il giorno successivo a quello della missione, all'inizio del proprio turno di lavoro, per le ore lavoro che, in detta giornata di missione, risultano complessivamente eccedenti rispetto alle 13 ore e comunque, anche nell'ipotesi di ore lavoro inferiori rispetto alle 13 ore, un esonero obbligatorio per il giorno successivo che garantisca al lavoratore un riposo di 11 ore consecutive tra la fine del tempo viaggio in missione riconosciuto come ore lavoro e l'inizio della prestazione lavorativa del giorno successivo.
3. Per i giorni di missione comportanti solo tempo viaggio effettuati nel giorno non lavorativo settimanale e/o nel giorno di riposo settimanale, di norma coincidenti rispettivamente con il sabato e la domenica, le disposizioni di cui ai precedenti due commi trovano applicazione a condizione che il lavoratore abbia fruito almeno 2 giorni di riposo nei 13 giorni precedenti agli stessi.
Eventuali assenze per ferie, recuperi, malattia o fruizione di permessi nel corso della settimana non sono considerate come giorni di riposo settimanale.

Articolo 2

1. Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicano a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione.

[Handwritten signatures]

L'Ufficio Protocollo FONDAZIONE ORARIO DI LAVORO ACCORDI DEFINITIVI PER SOTTOSCRIZIONE N. 10/06/2016/Bozza ACCORDO AZIENDALE 2 X riconoscimento tempo viaggio dipendenti FEAT DEFINITIVA.doc

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

IL PRESIDENTE
prof. Francesco Salamini

[Handwritten signature]

